

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

**Oggetto:** L.R. n. 4/03 – R.R. n. 2/07 – DCA n. U00100/2012. Provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. della struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane denominata RSA “San Giuseppe”, sita nel Comune di Acquapendente (VT), Via del seminario, n. 58, gestita dalla Società “San Giuseppe S.r.l.” (C.F./P.IVA 14466021004)

IL COMMISSARIO AD ACTA

**VISTI** per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: “Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”;

**VISTI** per quanto riguarda i poteri:

- la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018, modificata e rettificata con successive determinazioni, con la quale si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
- l'atto di organizzazione n. G14568 del 14.11.2018, di conferimento di incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione, accreditamenti e controlli" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla dr.ssa Daniela Russetti;

**VISTI** per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

**VISTI** per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";

**VISTI**, per quanto riguarda il piano decennale in materia di edilizia sanitaria per la realizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti:

- la Legge 11 marzo 1988, n. 67 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)*" ed in particolare l'art. 20, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
- l'art. 5 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il quale dispone che il Ministero della Sanità, di



Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, può stipulare accordi di programma con le regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'art. 20 della L. n. 67/88;

**TENUTO CONTO** che:

- secondo quanto desumibile dagli atti in possesso dell'amministrazione regionale, il Comune di Acquapendente (VT), con DGR n. 1853 del 1.8.2000, otteneva un finanziamento ex art. 20 L. 67/88 – scheda 113 per la ristrutturazione di un immobile da destinare a RSA (già autorizzato quale Casa di Riposo) di proprietà della IPAB Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente (VT), per complessivi 56 p.r.;
- con DGR n. 1054 del 17.7.2001, recante “*Rimodulazione dell'Accordo di Programma per gli investimenti ex art. 20 L. 67/88, seconda fase*”, veniva previsto il finanziamento per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale, ubicata nel lotto distinto al NCEU del Comune di Acquapendente (VT), foglio 55, particella 131, sub. 1, via del Seminario snc;

**CONSIDERATO** che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 (pubblicato sul BURL n. 31 del 24/07/2012):

- ha individuato i destinatari della procedura disciplinata dal provvedimento medesimo volta, previo rilascio o conferma dell'autorizzazione all'esercizio, all'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e s.m.i., di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA, nei soggetti titolari di:
  - a) strutture con posti residenza realizzati con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988;
  - c) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore della L. R. n. 4/2003;
  - d) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della L.R. n. 4/2003;
  - e) strutture con posti residenza già realizzati, in possesso di parere favorevole alla realizzazione rilasciata ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore della L. R. n. 4/2003 ovvero ai sensi e con le procedure di cui alla L. R. n. 4/2003;
  - f) strutture con posti residenza in possesso di parere favorevoli alla realizzazione ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore della L. R. n. 4/2003 rispetto ai quali, nonostante il lasso di tempo intercorso e i ripetuti solleciti da parte della competente struttura regionale non si conosce l'effettivo stato della realizzazione;
- ha disposto, per i soggetti titolari di strutture contraddistinte con la lettera f), l'obbligo di presentazione, entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR.445/2000, dalla quale risulti, a seguito di regolare istanza presentata al comune secondo quanto previsto in materia urbanistico-edilizia dal DPR 380/2001 e s.m.i., l'avvio dei lavori in data antecedente l'entrata in vigore del presente provvedimento medesimo, con indicazione dei tempi di completamento dell'opera;
- ha disciplinato che i soggetti che intendano ottenere l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., devono presentare la domanda di accreditamento contestualmente all'istanza di rilascio/conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. 98388 del 21.5.2012, il Dirigente dell'Area Autorizzazione e Accreditamento

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

chiedeva all'Area Edilizia Sanitaria “con riferimento alla trasformazione in RSA della Casa di riposo S. Giuseppe, sita nel comune di Acquapendente (VT), finanziata ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88... di conoscere se la struttura abbia effettivamente ultimato i lavori di trasformazione e per l'effetto sia stato rilasciato il relativo certificato di collaudo”;

- con nota prot. 136519 del 13.7.2012 l'Area Edilizia Sanitaria trasmetteva la comunicazione del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Acquapendente prot. reg. n. 135821 del 12.7.2012, nella quale, quanto ai lavori di ultimazione della struttura, è dato leggere che “il Certificato di Regolare Esecuzione e/o collaudo amministrativo dei lavori di che trattasi non fu mai redatto a causa dell'abbandono del cantiere per fallimento della ditta appaltatrice (...) I lavori comunque furono completati e la struttura resa agibile con lavori effettuati in economia nel rispetto del quadro economico di assestamento approvato con Determina Regione Lazio D1924 del 30/05/2007”;
- l'IPAB Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente (VT), aderiva alle procedure di cui al DCA 100/2012 inserendo la documentazione richiesta sulla piattaforma informatica SAASS in data 28.9.2012, per complessivi 40 p.r., avviando pertanto l'iter autorizzativo;
- con nota prot. n. 58237 del 3.12.2013, reso disponibile sulla piattaforma informatica SAASS, il Commissario Straordinario della ASL di Viterbo trasmetteva l'attestato di conformità del presidio ai “requisiti strutturali di base”, dichiarando che l'adeguamento agli ulteriori requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento “avverrà dopo che la gestione sarà aggiudicata mediante gara d'appalto”;
- la mancata completa adesione ai requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA 8/2011 ed ai requisiti ulteriori di accreditamento di cui alla DGR 636/2007 e all. 2 al DCA 90/2010, allora vigenti, impediva all'amministrazione regionale il prosieguo dell'iter autorizzativo e di accreditamento;
- facendo seguito ad una serie di interlocuzioni fra l'amministrazione regionale, la Asl di Viterbo, il Comune di Acquapendente ed il Commissario Straordinario dell'IPAB con nota prot. n. 169614 del 27.3.2015, il Commissario Straordinario dell'IPAB rinnovava l'istanza di autorizzazione e di accreditamento per una RSA di complessivi 40 p.r.;
- con nota prot. n. 320776 del 12.6.2015, l'amministrazione regionale chiedeva alla Asl di Viterbo di verificare, quanto ai requisiti minimi, il superamento delle non conformità di cui al precedente parere prot. n. 20223/2013;
- il Direttore Generale della ASL di Viterbo, con nota prot. reg. n. 389963 del 25.7.2016, confermava, quanto ai requisiti minimi, il parere già espresso nel 2013;
- la IPAB Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente esperiva una gara CIG 6849564705, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale – Contratti Pubblici n. 29 del 10/03/2017, per la concessione della gestione della struttura di Via del Seminario per 20 anni, di cui è risultata vincitrice la Soc. San Giuseppe SRL (P. IVA 14466021004);
- con nota acquisita al prot. reg. n. 644439 del 19/12/2017, il legale rappresentante della Soc. San Giuseppe s.r.l. (P. IVA 14466021004) rinnovava l'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di una Struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane - RSA di complessivi 60 p.r, sita nel Comune di Acquapendente (VT), Via del seminario, n. 58
- al fine di avviare l'attività istruttoria di competenza, con nota prot n. 46013 del 26.1.2018, veniva richiesto all'Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio regionale il nulla osta al prosieguo dell'iter di rilascio del titolo di autorizzazione all'esercizio e del successivo accreditamento istituzionale della struttura;
- con nota prot. n. 245521 del 27.4.2018, l'Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio comunicava di aver ricevuto dal Comune di Acquapendente (VT) il collaudo tecnico amministrativo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 11/4/2018 e che pertanto “nulla osta al

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

*prosieguo dell'attività istruttoria".*

**TENUTO CONTO**, altresì, che:

- con nota prot. n. 316051 del 29.05.2018, in considerazione dell'esistenza di contenzioso tra il Comune di Acquapendente (VT)/IPAB Casa di Riposo San Giuseppe vs Regione Lazio, relativamente al titolo di possesso della struttura, l'Ufficio requisiti Autorizzativi e di Accreditamento chiedeva all'Area Gestione dei Beni Patrimoniali *"di manifestare la volontà di mantenere ferma la destinazione d'uso dell'immobile succitato ad attività sanitaria"*;
- con Determinazione n. G11068 del 7.9.2018 veniva approvato:
  1. l'atto di transazione tra la Regione Lazio ed il Comune di Acquapendente, con il quale l'amministrazione regionale si impegnava:
    - "- ad attribuire all'immobile, sito in via del seminario 58 nel Comune di Acquapendente (VT), distinto al catasto urbano fabbricati del medesimo Comune al Foglio 55 part. 1231 sub 1 cat. B/1, la classificazione di bene indisponibile, ai sensi dell'art. 528 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;*
    - a completare l'iter di autorizzazione e accreditamento della RSA entro il 30.09.2018 per 40 posti"*,a fronte della rinuncia all'azione esercitata innanzi al Tribunale civile di Roma, nel giudizio r.g. n. 69577/17;
  2. l'atto di transazione tra la Regione Lazio e l'IPAB Casa di Riposo San Giuseppe, con il quale l'amministrazione regionale:
    - si impegnava *"- a dare in concessione il medesimo immobile all'IPAB per la durata di anni 16 per destinarlo a sede della costituenda RSA con possibilità di proroga in relazione alla durata della concessione per la gestione della RSA (20 anni);*
    - (...)"*;prendeva atto che *"l'IPAB "Casa di riposo san Giuseppe" ha già effettuato la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della realizzazione e della gestione, all'interno dell'immobile in oggetto, di una struttura sanitaria R.S.A. in regime di accreditamento presso il S.S.R."*,
    - a fronte del riconoscimento, in capo alla Regione Lazio, della proprietà esclusiva dell'immobile e della rinuncia all'azione esercitata innanzi al Tribunale civile di Viterbo, nel giudizio r.g. n. 1394/17;

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. n. 316113 del 29.05.2018 i competenti uffici regionali avviavano l'iter amministrativo di conferma della rispondenza della struttura al fabbisogno regionale di posti residenza dedicati all'assistenza a persone non autosufficienti anche anziane ed il relativo livello assistenziale, chiedendo:
  - 1) *"di confermare che i 40 p.r. della struttura in oggetto risultano già ricompresi nei dati di offerta della ASL di Viterbo, di cui al DCA n. U00468/2017, nella tabella relativa ai posti residenziali livelli mantenimento, sotto la colonna "Legge 67/88 ex art. 20"*
  - 2) *"di comunicare, sulla base dei dati disponibili, il relativo livello assistenziale"*;
  - 3) *"di comunicare l'eventuale ulteriore disponibilità di n. 16 p.r., tenuto conto che l'originario finanziamento ha previsto la realizzazione di n. 56 p.r."*
- con successiva nota acquisita al prot. reg. n. 565628 del 19.9.2018, l'Area Cure Primarie



Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

comunicava di ritenere “congrua l’attribuzione del livello mantenimento B ai posti in esame (cfr. n. 40 p.r.)”, e che “sulla scorta degli esiti del predetto percorso di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza territoriale (rif. DCA 187/2017 e DCA 16/2018), potrà essere eventualmente valutata una diversa attribuzione del livello dei posti in questione, come pure l’incremento degli stessi”;

**TENUTO CONTO** che:

- con nota prot. n. 569242 del 20.9.2018 l’amministrazione regionale, preso atto della corrispondenza intercorsa, chiedeva alla ASL di Viterbo di procedere all’attività istruttoria, per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi e, trattandosi di struttura finanziata con fondi ex art. 20 L. 67/88, di quelli ulteriori per l’accreditamento previsti dalla normativa vigente, ad integrazioni dei pareri già espressi con nota prot. n. 58237 del 3/12/2013 e prot. reg. n. 389963 del 25/7/2016, per una struttura di assistenza residenziale per persone non autosufficienti, anche anziane, articolata come segue:
  - in regime di autorizzazione all’esercizio:  
n. 3 nuclei da 20 p.r. ciascuno Liv. Ass. Mantenimento B,  
per complessivi 60 p.r.;
  - in regime di accreditamento istituzionale:  
n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno Liv. Ass. Mantenimento B,  
per complessivi 40 p.r.,chiedendo contestualmente alla San Giuseppe SRL di provvedere ad integrazioni documentali dell’istanza ed alla sostituzione del Medico Responsabile della Struttura, risultato carente di titoli idonei a ricoprire il suddetto incarico, ai sensi del par. 4.1.1.c del DCA 8/2011 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 8018 del 30.1.2019, acquisita al prot. reg. n. 79075 del 31.1.2019, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Viterbo informava l’amministrazione regionale che “sono tutt’ora in corso accertamenti da parte dei servizi coinvolti nel processo di autorizzazione e accreditamento. È inoltre programmato un incontro con l’Amministrazione del Comune di Acquapendente ed il Legale Rappresentante della SRL San Giuseppe. Sarà cura di questa Azienda trasmettere il parere relativo alla struttura in oggetto non appena concluse le verifiche”.
- con successiva nota prot. n. 233191 del 26.3.2019 l’amministrazione regionale chiedeva aggiornamenti in merito “all’esito delle verifiche effettuate e di trasmettere il parere di conformità ai requisiti minimi autorizzativi ed a quelli ulteriori di accreditamento, ovvero di comunicare le eventuali non conformità riscontrate supportate dal piano di adeguamento predisposto dalla Struttura, con il relativo cronoprogramma dei lavori, ai fini dei successivi adempimenti di competenza”;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 666444 del 13.8.2019, il Direttore Generale della Asl di Viterbo ha trasmesso il parere di conformità ai requisiti minimi autorizzativi ed a quelli ulteriori per l’accreditamento della struttura in oggetto indicata, secondo la configurazione di cui alla nota prot. n. 569242 del 20.9.2018, confermando il medico responsabile già oggetto di contestazione per carenza dei requisiti di Legge;
- con nota prot. n. 674930 del 21.8.2019 i competenti uffici regionali chiedevano alla San Giuseppe SRL, ai sensi dell’art. 11 del RR 2/07 e s.m.i., di provvedere alla sostituzione del Medico Responsabile con altra figura in possesso dei requisiti di Legge, entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 747032 del 23.9.2019 la Soc. San Giuseppe SRL comunicava

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

il nominativo del nuovo medico responsabile della struttura, dott. Rollo Francesco, nato a Veglie (LE) il 19.8.1941, Laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso della Specializzazione in Tisiologia, Medicina Generale e Malattie dell'apparato cardiovascolare, iscritto Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Viterbo al n. 998;

**VISTO** l'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: *“Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso”*.

**ATTESO**, pertanto, che è necessario rilasciare l'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti;

**RITENUTO**, quindi, ai sensi di quanto previsto dal DCA n. U00100/2012, di dover provvedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ed al riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata RSA “San Giuseppe”, sita nel Comune di Acquapendente (VT), Via del seminario, n. 58, gestita dalla Società “San Giuseppe S.r.l.” (C.F./P.IVA 14466021004), per la seguente attività sanitaria:

**Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA:**

- in regime di autorizzazione all'esercizio:  
n. 3 nuclei da 20 p.r. ciascuno      Liv. Ass. Mantenimento B,  
per complessivi 60 p.r.;
- in regime di accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs 502/92:  
n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno      Liv. Ass. Mantenimento B,  
per complessivi 40 p.r.,

**VISTO** l'art. 7 della L.R. 2 del 29/4/13 “Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)” ed in particolare l'allegata Tab A “Tasse sulle Concessioni Regionali (TCR)”;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 755240 del 25.9.2019 è stato trasmesso l'attestato di pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 1.632,76;

**CONSIDERATO** che le attività autorizzate e accREDITATE con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

**DECRETA**

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1. rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per la struttura socio sanitaria denominata RSA “San Giuseppe”, sita nel Comune di Acquapendente (VT), Via del seminario, n. 58, gestita dalla Società “San Giuseppe S.r.l.” (C.F./P.IVA 14466021004), relativamente all'attività di:

**Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA:**

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- n. 3 nuclei da 20 p.r. ciascuno      Liv. Ass. Mantenimento B,  
con una capacità ricettiva di 60 posti residenza;
- 2. rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., per il tempo necessario alle verifiche di cui al successivo punto 5, alla struttura socio sanitaria denominata RSA “San Giuseppe”, sita nel Comune di Acquapendente (VT), Via del seminario, n. 58, gestita dalla Società “San Giuseppe S.r.l.” (C.F./P.IVA 14466021004), legalmente rappresentata dal sig. Fabrizio Canestri, nato a Marino (RM) il 19.9.1973, relativamente all'attività di:  
**Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA:**
  - n. 2 nuclei da 20 p.r. ciascuno      Liv. Ass. Mantenimento B,  
per complessivi 40 p.r.;
- 3. prendere atto che il Medico Responsabile della struttura è il Dott. Rollo Francesco, nato a Veglie (LE) il 19.8.1941, Laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso della Specializzazione in Tisiologia, Medicina Generale e Malattie dell'apparato cardiovascolare, iscritto Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Viterbo al n. 998;
- 4. notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: rsasangiuseppesrl@legalmail.it al Legale Rappresentante della Società “San Giuseppe S.r.l.” (C.F./P.IVA 14466021004), con sede legale nel Comune di Roma, Via Anagnina, n. 461; alla ASL di Viterbo, all'indirizzo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it; al Comune di Acquapendente (VT), ove ha sede l'attività, all'indirizzo: comuneacquapendente@legalmail.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Argomenti – Sanità”;
- 5. dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;
- 6. richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del direttore sanitario nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accreditamento istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992 comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: “*Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la*”



Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

*sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso".*

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accREDITAMENTO, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti

